Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 29 agosto 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 gennaio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978 registro n. 17 Difesa, foglio n. 82

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

REBAGLIATI Alfredo Carlo, nato il 19 giugno 1923 a Savona. — Partigiano intrepido e valoroso, commissario di distaccamento, orfano di un glorioso partigiano, fu sempre primo nella lotta, nelle azioni di guerriglia e nei combattimenti contro il nemico. Benchè convalescente per un congelamento ai piedi, riprendeva spontaneamente la lotta guidando i superstiti della formazione in una audace azione contro una colonna nemica. Nell'impetuoso attacco, che lasciava sul campo morti e feriti, riusciva a porre in fuga i resti della colonna e a catturare un consistente bottino. Mirabile esempio di coraggio e di fermezza. — Zona della Liguria, 1° ottobre 1943-30 aprile 1945.

ROCCA Stefano, nato il 25 marzo 1921 a Chiavari (Genova). — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio, operò attivamente nella resistenza chiavarese divenendone uno dei principali organizzatori. Raggiunte le formazioni partigiane in montagna, si distinse per coraggio e per intelligente azione di comando, contribuendo a far del suo distaccamento, di cui era vice comandante, un efficientissimo strumento di guerra. Durante un rastrellamento veniva catturato, incarcerato e sottoposto ad atroci torture. Con un altro partigiano detenuto organizzò una ardita e riuscita evasione, per mezzo della quale ottennero la libertà e salvezza altri trenta partigiani detenuti quali ostaggi in mano nemica. Appena libero, riprese la lotta contro il nemico, partecipando ardimentosamente alla liberazione di Genova. Nobile figura di combattente e sagace organizzatore, è stato tra i più noti esponenti della resistenza nella zona ligure. — Chiavari - Val D'Aveto - Genova, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PASINI Paolo, nato il 1° febbraio 1923 a Bertinoro (Forlì). — Commissario di guerra di distaccamento partigiano si distingueva per intraprendenza e coraggio in numerose azioni. Nel rastrellamento dell'aprile 1944, durante un attacco al suo reparto da parte di preponderanti forze nemiche ed essendo rimasto ferito il comandante della formazione, prontamente lo sostituiva, guidando con perizia ed ardimento i suoi uomini fino alla soluzione vittoriosa dello scontro. — Valle del Bidente, 20 aprile 1944.

CROCI

FERRANDO Emilio, nato il 24 novembre 1921 a Savona. — Patriota di sicura fede partecipava alle più rischiose azioni dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un'azione di rastrellamento condotta da preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, non esitava a fronteggiare il nemico da solo con il fuoco del suo fucile mitragliatore, permettendo lo sganciamento del suo reparto. — Norat (Dronero), 25 marzo 1944.

GASTALDI Giuseppe, nato il 27 gennaio 1926 a Torino. — Giovanissimo partecipava con ferma decisione alla lotta partigiana. Comandato con altri elementi a proteggere l'azione di guastatori contro un ponte di notevole importanza, benchè attaccato da preponderanti forze nemiche, sosteneva l'impari lotta dando modo ai propri compagni di ripiegare ordinatamente. — Ponte di Valcurta (Val Varaita - Cuneo), 18 marzo 1945.

LAGOMARSINO Paolino, nato il 10 dicembre 1906 a Lumarzo (Genova). — Fervente partigiano, ricco di giovanile ardimento, svolse sempre con audacia e freddezza il compito di corriere che gli era stato affidato. Nel corso di un rastrellamento cittadino fu catturato e condotto in carcere. Sottoposto ad atroci torture nulla rivelò che potesse danneggiare la causa partigiana. — Genova, dicembre 1944.

PAOLASSO Mario, nato l'8 agosto 1923 a Perosa Argentina (Torino). — Partigiano di sicura fede, durante un violento bombardamento nemico contro lo schieramento della sua formazione, incitava con l'esempio trascinatore i compagni a non desistere dalla lotta. Pur rimanendo gravemente ferito, a seguito della caduta di una granata, perseverava nel combattimento fino al termine dell'azione e solo allora accettava di essere soccorso. Esempio di stoicismo e di intrepida forza d'animo. — Monte di Mucrons (Valle Chisone), 5 agosto 1944.

PATERNOSTER Teodoro, nato il 30 agosto 1921 a Barile (Potenza). — Partigiano combattente partecipava ad azioni rischiose trascinando col suo entusiasmo e con perizia i compagni della formazione. Attaccava con pochi animosi un munito presidio nemico nell'intento di recuperare armi e munizioni e dopo un duro scontro riusciva a portare a termine la sua missione ed a proteggere la ordinata ritirata del suo reparto. — Alessandria (frazione S. Michele), 7 ottobre 1944.

PERDONCIN Reis, nato il 22 settembre 1925 a Vicenza. — Valoroso partigiano ed attivo protagonista della guerra di liberazione, cadeva prigioniero del nemico presso Vicenza. Durante la prigionia, pur sottoposto a lunghi interrogatori e a crudeli sevizie, nulla lasciava trapelare che potesse nuocere alla causa della libertà ed ai suoi compagni di lotta. Ad avvenuta liberazione, riprendeva immediatamente le armi ed alla testa di un gruppo di uomini prese parte alla liberazione di Vicenza. — Vicenza, 8 marzo 1944-1° maggio 1945.

SIGNORELLI Antonio, nato il 6 settembre 1922 a Melfi (Potenza). — Patriota di sicura fede, con ardimento e tenacia partecipava a numerose e rischiose azioni con la formazione che gli era stata affidata. In una audace azione con il suo reparto riusciva a spezzare l'accerchiamento delle forze nemiche, raggiungendo l'obiettivo assegnatogli. Valoroso partigiano è stato di esempio e incitamento a quanti con lui combattevano. — Regione di S. Anna (Asti), 2 dicembre 1944.

(5614)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1259.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 132, 133, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 132. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 20 per anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 133. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
b) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
c) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
d) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
e) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
f) anestesiologia I;
g) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
h) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
i) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

a) anestesiologia II;
b) terapia anatalgica;
c) rianimazione I;
d) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

a) rianimazione II;
b) tecniche speciali di anestesia;
c) tecniche speciali di rianimazione;
d) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
e) esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 144. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 6 per anno di corso e complessivamente di 24 iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale);
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale);
anatomia ed istologia patologica (biennale);
fisiopatologia e semeiotica digestica (biennale);
radiologia e medicina nucleare (biennale);
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;

anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia e semeiotica digestiva;
radiologia e medicina nucleare;
endoscopia digestiva (biennale).

4° *Anno*:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
endoscopia digestiva;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Alle materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 172. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 176. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 177. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 179. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 180. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento inerente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1978
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. **486**.

Pareggiamento della scuola di violino e viola, presso l'istituto musicale di Bergamo, ai conservatori musicali statali.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la scuola di violino e viola, istituita presso l'istituto musicale di Bergamo, via Arena, 9, gestito dal comune di Bergamo, è pareggiata, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori musicali statali, con effetto giuridico dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. **487**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Angelo Della Riccia », in Firenze.

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 13 e 17 dello statuto della fondazione « Angelo Della Riccia », in Firenze, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 289.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. **488**.

Pareggiamento delle scuole di oboe, corno, flauto e canto, presso l'istituto musicale « Briccialdi » di Terni, ai conservatori musicali statali.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di oboe, corno, flauto e canto, istituite presso l'istituto musicale « Briccialdi » di Terni, via Manassei, 6, gestito dal comune di Terni, sono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori musicali statali, con effetto giuridico dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. **489**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Collegio Pietro e Federico Petiva », in Biella, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 489. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Collegio Pietro e Federico Petiva », in Biella (Vercelli). La fondazione stessa viene autorizzata, altresì, ad accettare la somma di L. 165.000.000 in buoni del Tesoro, costituenti il relativo patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1978
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1978.

Approvazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1943, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 80, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Pistoia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 settembre 1953, n. 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953, registro 37 Lavori pubblici, foglio 263; 22 novembre 1955, n. 5306, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1956, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 279; 12 agosto 1957, n. 4497, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1957, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 253; 2 settembre 1958, n. 4716, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1958, registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 45; 28 agosto 1960, n. 5823, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960, registro n. 53 Lavori pubblici, foglio n. 329; 21 gennaio 1963, n. 483, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio 246; 28 dicembre 1965, n. 2920, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1966, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 325; 12 marzo 1968, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1968, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 134, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo elenco suppletivo della provincia suddetta;

Visto il decreto ministeriale n. 7 del 16 giugno 1976, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema di nono elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Pistoia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche inscritte nei citati schemi di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Toscana come da deliberazione 27 dicembre 1973, n. 676, del consiglio regionale;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 727 del 17 novembre 1977;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pistoia, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* **1978**
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 96

NONO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
376	Sorgente Spianessa	Spianessa	S. Marcello Pistoiese	Sorgente stessa	
377	Sorgente Casoncino	Casoncino	Id.	Id.	
378	Fosso delle Spiagge	T. Vincio di Brandeglio	Pistoia	Dalle sorgenti allo sfocio nel T. Vincio di Brandeglio	
379	Sorgente di Gante	Le Piagge	Id.	Sorgente stessa	
380	Sorgente della Berlina	Id.	Id.	Id.	
381	Sorgente Fosso Biscione	Pupigliana	Id.	Id.	
382	Sorgente Pian di Novello	Pian di Novello	Cutigliano	Id.	
383	Rio del Pianone	T. Sestaione	Id.	Dalle sorgenti allo sfocio nel T. Sestaione	
384	Sorgenti Fonti del Capitano	Fonti del Capitano	Id.	Sorgenti stesse	
385	Sorgente Bubbola	Lo Scasso	Massa e Cozzile	Sorgente stessa	
386	Sorgente Dusola	Balzalluglio	Id.	Id.	
387	Sorgente Polisina	Polisiano	Id.	Id.	
388	Sorgente Vinzacchia	Vinzacchia	Id.	Id.	
389	Sorgente Lena	Concedde	Id.	Id.	
390	Sorgente Capofico	Capanna	Id.	Id.	
391	Sorgenti Case Bini	Case Bini	Buggiano	Sorgenti stesse	
392	Sorgente Acquavivola	Acquavivola	Id.	Sorgente stessa	
393	Sorgente Calcinacci	Panchiera	Serravalle Pistoiese	Id.	
394	Sorgente Arancini	Rio Barbone	Quarrata	Id.	
395	Sorgente Sovvigno	Rio Renaggio	Marliana	Id.	
396	Sorgente Campore	Pian del Santo	Id.	Id.	
397	Forra Verginina	T. Vincio di Montagnana	Id.	Dalle sorgenti allo sfocio del T. Vincio di Montagnana	
398	Fosso Pescioline	T. Pescia di Vellano	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Pescia di Vellano	
399	Rio Primo	T. Vincio di Montagnana	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Vincio di Montagnana	
400	Rio Secondo	Rio Primo	Id.	Dalle origini allo sfocio nel Rio Primo	
401	Forra di Doccia	T. Vincio	Id.	Dalle origini allo sfocio nel T. Vincio di Montagnana	
402	Fosso del Vescovo	Padula di Fucecchio	Ponte Buggianese	Dalle origini allo sfocio nel Padula di Fucecchio	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(6016)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Fiano di Avellino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Fiano di Avellino » corredata dal parere dal comitato regionale dell'agricoltura per la Campania;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Fiano di Avellino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1977, n. 294;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1978.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1978, con la denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Fiano di Avellino ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizione di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Fiano di Avellino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1978
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 398

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Fiano di Avellino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Fiano.

Possono concorrere alla produzione del vino « Fiano di Avellino » anche le uve provenienti dai vitigni Greco, Coda di Volpe bianca e Trebbiano toscano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Fiano di Avellino » debbono essere prodotte nella zona dell'avellinese più idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Monocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercògliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Fiano di Avellino » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei unitamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Fiano di Avellino » non deve essere superiore a q.li 100 di uva per ettaro in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopraindicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Fiano di Avellino » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, di consentire che le predette operazioni di vinificazione siano effettuate anche in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Avellino, sentito, di volta in volta, il parere della camera di commercio di Avellino anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Fiano di Avellino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'indicazione della denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » può essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica « Apianum ». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare le denominazione di origine controllata.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « classico », « riserva » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Fiano di Avellino » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978.

Elevazione del contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 100.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monte metalliche da L. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 100 venne determinato in L. 180.000.000.000;

Considerata l'esigenza di adeguare il contingente suddetto alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 100 viene elevato a L. 360.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 281

(6875)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978.

Elevazione del contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976, con il quale il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200 venne determinato in L. 100.000.000.000;

Considerata l'esigenza di adeguare il contingente suddetto alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200 viene elevato a L. 200.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 282

(6376)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 3484 del 4 maggio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Parma fa presente le necessità di sostituire, in seno alla commissione indicata in oggetto, il rappresentante della CISL sig. Renato Bedotti, dimissionario, con il sig. Franco Baldini;

Decreta:

Il sig. Franco Baldini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Renato Bedotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6023)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 9509 del 22 aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CGIL sig. Luciano Marengo, dimissionario, con il sig. Alfredo Farina;

Decreta:

Il sig. Alfredo Farina è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del sig. Luciano Marengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6025)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le succesive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazione, con sede in Torino:

tariffa IIIae, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIue, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIu, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/I2n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di I/I2n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIcad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10125 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIur, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIar, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10215 del 14 giugno 1976);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea caso morte, a capitale ed a premio annuo costanti, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea in caso di morte, a capitale crescente annualmente del 5% composto, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

Roma, addì 11 luglio 1978

p. *Il Ministro*: Baldi

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Montagna '78 - XV Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Montagna '78 - XV Salone internazionale della montagna », che avrà luogo a Torino dal 29 settembre all'8 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: Baldi

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Interpamex '78 - Mostra convegno nazionale di macchinari e materiali per l'industria cartaria », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli

industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Interpamex '78 - Mostra convegno nazionale di macchinari e materiali per l'industria cartaria », che avrà luogo a Torino dal 25 al 29 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tecnica '78 - XXVIII Salone internazionale della tecnica », in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tecnica '78 - XXVIII Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino dal 25 al 31 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Immagtra - Salone italiano dell'imballaggio, magazzinaggio e trasporto », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Immagtra - Salone italiano dell'imballaggio, magazzinaggio e trasporto », che avrà luogo a Napoli dal 27 al 30 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive Expo turismo '78 », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Esposizione interna-

zionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive Expo turismo '78 », che avrà luogo a Bari dal 4 all'8 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6400)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Sifuc - Salone italiano delle ferramenta, dei colori e dei casalinghi », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Sifuc - Salone italiano delle ferramenta, dei colori e dei casalinghi », che avrà luogo a Napoli dal 27 al 30 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6401)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Turismart '78 - I Borsa mercato dell'offerta turistica e delle attività connesse », in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Turismart '78 - I Borsa mercato dell'offerta turistica e delle attività connesse », che avrà luogo a Padova dal 30 settembre al 3 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6407)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Detergo - Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia e stireria », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Detergo - Mostra specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia e stireria », che avrà luogo a Genova dal 29 settembre al 2 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Modificazione della circoscrizione territoriale delle agenzie consolari di 2ª categoria in Tandil, Junin e Chivilcoy (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1978, registro n. 447, foglio n. 334 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 14 aprile 1978, con il quale sono state soppresse le agenzie consolari di 2ª categoria in Balcarce, Bolivar, Chacabuco, Mercedes e Veinticinco de Mayo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1978 la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Tandil (Argentina) alle dipendenze del consolato generale di Italia in La Plata è modificata come segue: Partido di Tandil, Ayacucho, Rauch, Juarez e Balcarce.

Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1978 la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Junin (Argentina) alle dipendenze del consolato generale di Italia in La Plata è modificata come segue: Partido di Junin, General Arenales, Leandro N. Alem, General Pinto, General Villegas, Carlos Tejedor, Lincoln e Chacabuco.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1978 la circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Chivilcoy (Argentina) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in La Plata è modificata come segue: Partido di Chivilcoy, Alberti, Bragado, General Viamonte, Mercedes, Suipacha, Veinticinco de Mayo, Nueve de Julio, Bolivar e Hipolito Yrigoyen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: FORLANI

(6672)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, con il quale è stata istituita presso questo Ministero la commissione elettorale centrale presieduta dal consigliere dott. Mario Di Stefano;

Vista la nota in data 21 giugno 1978, n. 1397, con la quale il presidente della Corte dei conti comunica la designazione del consigliere dott. Elio Docimo a presidente della commissione elettorale centrale in sostituzione del consigliere dott. Mario Di Stefano, destinato ad altro incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del dottor Docimo a presidente della commissione elettorale centrale;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Elio Docimo è nominato presidente della commissione elettorale centrale, in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Mario Di Stefano, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6816)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1978.
Modificazione allo statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca d'interesse nazionale, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca che, in data 27 aprile 1978, ha deliberato l'aumento del capitale sociale e la conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Si approva la modifica dell'art. 6 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca d'interesse nazionale con sede in Milano, in conformità al seguente testo:

«Art. 6. — Il capitale sociale è di L. 105.000.000.000 (lire centocinquemiliardi) ed è rappresentato da n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni del valore nominale di lire 5.000 (cinquemila) cadauna (salva la disposizione dell'art. 13).

Esso può essere aumentato per deliberazione della assemblea nei modi e nelle forme che questa riterrà, ai fini della gestione sociale, più opportuni e convenienti anche per l'osservanza di specifiche norme alle quali la Banca sia tenuta ad ottemperare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(6817)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.
Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Lavoro e Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa IIIae, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIue, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal 2° anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga autorizzata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/ud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/ad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/ud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/I2n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di I/I2n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa IIIcad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per

il caso di morte (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10212 del 14 giugno 1976);

tariffa III/ur, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e sino al termine del periodo stesso;

tariffa III/ar, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e sino al termine del periodo stesso;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea caso morte a capitale ed a premio annuo costanti, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato nella forma temporanea in caso di morte, a capitale crescente annualmente del 5% composto, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: Baldi

(6651)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Veneta di abitazione », soc. coop. a r.l., in Padova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1977, con il quale, revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Veneta di abitazione », con sede in Padova, il dott. Umberto Maio ne è stato nominato commissario governativo con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1977, con il quale il dott. Sandro Orlandi è stato nominato commissario governativo in sostituzione del predetto dottor Maio, che non ha accettato l'incarico, e la gestione straordinaria è stata prorogata fino al 31 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 1978, con il quale la gestione straordinaria è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1978;

Vista la relazione del commissario governativo in data 27 febbraio 1978, dalla quale si rileva che le attività della sopracitata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Vista la relazione del commissario governativo in data 30 maggio 1978, e relativi allegati, dalla quale risulta che la situazione patrimoniale dell'ente va ulteriormente aggravandosi;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti al dott. Sandro Orlandi nella qualità di commissario governativo della cooperativa in parola sono prorogati fino alla data del presente decreto.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto la società cooperativa edilizia « Veneta di abitazione », società cooperativa a r.l., con sede in Padova, costituita per rogito notaio Giovanni De Julio in data 16 febbraio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Puglia ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: Piccinelli

(6877)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », in Castelfidardo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza dei legali rappresentanti della società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », con sede in Castelfidardo (Ancona), con la quale è stata chiesta la messa in liquidazione coatta amministrativa della società medesima;

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti dall'U.P.L.M.O. di Ancona nei confronti della società cooperativa sopracitata dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito notaro Scoccianti di Ancona in data 17 settembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Bruno Giostra ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: Piccinelli

(6878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Scandale (Catanzaro), di complessivi ettari 708.94.40, espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 867 (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta Galluccio Francesco fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 43.015.632 (lire quarantatremilioniquindicimilaseicentotrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto della somma di L. 40.535.000 già liquidata con decreto ministeriale n. 6068/3972 del 18 luglio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960), per gli stessi terreni.

Sulla differenza di L. 2.480.000 viene corrisposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, con decorrenza dal 1° ottobre 1951, ammontante a L. 3.335.000 fino al 31 agosto 1978.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Corpo III, foglio di mappa n. 10, particelle 3, 9, 12, 13, 20, 21;
Corpo VI, foglio n. 15, particella —
In complesso indennità: L. 41.711.862.

Corrige:

Corpo III, foglio n. 13, particelle 3, 9, 12, 13, 20, 21;
Corpo VI, foglio n. 15, particella n. 1;
In complesso indennità: L. 43.015.632.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6895)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1978, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Centrale per la valorizzazione della produzione agricola delle valli d'Ofanto e d'Agri », in Potenza, è stata prorogata fino al 15 dicembre 1978.

(6792)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Soprabolzano

Con decreto 29 agosto 1977, n. 73-*bis*, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) ai beni patrimoniali dello Stato, il complesso demaniale di Soprabolzano sede del teleposto A.M., del quale fa parte anche una vecchia villa, riportato nel foglio di mappa n. 19, del comune di Soprabolzano, partita tavolare n. 590/II, particelle numeri 1206 e 3561/2 per una superficie totale di Ha 0.52.59.

(6827)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 dell'impresa Aziende agrarie del consiglio agrario forestale provinciale di Trento.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 concessa all'impresa Aziende agrarie, in Trento, via Verdi n. 20, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6894)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 396 del 9 agosto 1978 relativa ai termini per i regolamenti valutari.

(6866)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 393 del 31 luglio 1978 concernente modifiche alla circolare « Transazioni invisibili e disposizioni varie ».

A 394 del 31 luglio 1978 relativa ai benestare bancari rilasciati dalle banche agenti ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 ottobre 1976 per l'importazione senza corrispettivo delle navi e dei natanti di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 2 sub art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

A 395 del 2 agosto 1978 relativa alle rimesse di risparmi su redditi di lavoro prodotti in Italia da cittadini stranieri.

(6867)

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 392 del 26 luglio 1978 relativa a modalità di pagamento di taluni prodotti siderurgici sottoposti nell'ambito delle Comunità europee a particolari controlli all'importazione.

(6868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria

Con decreto ministeriale 20 luglio 1978, n. 1647/1649, il dottor Gallerani Luigi è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria in sostituzione del dott. Mario Vasetti.

(6759)

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1978, n. 1665/1667, il dottor Gennaro Ferrorelli è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia in sostituzione del dott. Raffaele Ripoli e il dott. Nicola De Mari è stato nominato membro della commissione esterna in sostituzione del dott. Giovanni De Giorgi.

(6760)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 24 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	841,45	841,45	841,60	841,45	841,50	843,55	841,55	841,45	841,55	841,45
Dollaro canadese .	739,30	739,30	739,50	739,30	739,30	741,30	739,20	739,30	739,30	739,30
Franco svizzero .	505,33	505,33	505,75	505,33	505,70	501,40	505,71	505,33	505,33	505,35
Corona danese	151,51	151,51	151,50	151,51	151,50	151,80	151,60	151,51	151,51	151,50
Corona norvegese .	159,25	159,25	159,40	159,25	159,30	159,20	159,37	159,25	159,25	159,25
Corona svedese .	189,04	189,04	189,20	189,04	189,05	189,30	189,04	189,04	189,04	189,05
Fiorino olandese	387,75	387,75	388,10	387,75	387,95	387,10	387,83	387,75	387,75	387,75
Franco belga .	26,751	26,751	26,73	26,751	26,75	26,70	26,7680	26,751	26,751	26,75
Franco francese	191,74	191,74	192,05	191,74	191,85	192,15	191,75	191,74	191,74	191,75
Lira sterlina .	1620 —	1620 —	1619,50	1620 —	1619,90	1620 —	1619,90	1620 —	1620 —	1620 —
Marco germanico .	418,96	418,96	419 —	418,96	419,20	417,90	418,98	418,96	418,96	418,95
Scellino austriaco .	58,08	58,08	58,15	58,08	58,10	57,90	58,09	58,08	58,08	58,10
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,45	18,40	18,45	18,35	18,50	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola .	11,341	11,341	11,36	11,341	11,33	11,40	11,3420	11,341	11,341	11,35
Yen giapponese . .	4,392	4,392	4,39	4,392	4,39	4,60	4,3930	4,392	4,392	4,40

Media dei titoli del 24 agosto 1978

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,60
Redimibile 3,50% (Ricostruzione)	96,725
» 5% (Ricostruzione)	98,425
» 5% (Città di Trieste) . .	97,95
5% (Beni esteri)	98,10
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	85,075
» 5,50% » » 1968-83 .	81,925
» 5,50% » » 1969-84 .	78,475
» 6% » » 1970-85 .	78,80
» 6% » » 1971-86 .	76,60
» 6% » » 1972-87 .	74,775
» 9% » » 1975-90 .	83,15
» 9% » » 1976-91 .	83,25
» 10% » » 1977-92 .	86,65
Redimibile 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979 . .	99,90
» » » Ind. 1-7-1979 .	101,60
» » » » 1-10-1979	101,20
» » » » 1978-80 .	100,30
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1-1-1979	98,275
» » Pol. 9% 1-4-1979 I emiss. . .	98,125
» » » 9% 1-10-1979 II emiss. . . .	96,55
» » Nov. 5,50% 1-1-1980 . . .	91,65
» » Pol. 9% 1-1-1980 . .	95,475
» » » 10% 1-1-1981	94,95
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	80,70
» » Pol. 12% 1-1-1982 . .	97,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	739,25
Franco svizzero	505,52
Corona danese	151,555
Corona norvegese	159,31
Corona svedese	189,04
Fiorino olandese	387,79
Franco belga	26,759
Franco francese	191,745
Lira sterlina	1619,95
Marco germanico	418,97
Scellino austriaco	58,085
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	11,341
Yen giapponese	4,392

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 416/Sanità in data 30 giugno 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 989/Sanità in data 3 ottobre 1976, con il quale sono stati ammessi novantadue candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto numero 1148/Sanità del 6 gennaio 1978;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 2 giugno 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 del 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Monfrini Eugenio	punti 66,649
2. Falsina Giovanni	» 63,340
3. Vannutelli Giorgio	» 57,562
4. Belloli Andrea	» 57,260
5. Galli Marco	» 55,000
6. Lucotti Giuseppe	» 54,500
7. Ferrari Lino	» 54,000
8. Bertingi Giordano	» 52,500
9. Zuanon Giorgio (coniugato)	» 52,000
10. Paris Enio Lorens (nato il 30 agosto 1948)	» 52,000
11. Tenca Luigi (nato il 4 giugno 1949)	» 52,000
12. Ferri Giovanni (nato il 20 dicembre 1949)	» 52,000
13. Bertasi Floriano	» 51,928
14. Garavoglia Paolo (coniugato, un figlio)	» 51,000
15. Mondino Giovanni	» 51,000
16. Testori Alberto	» 50,520
17. Nardi Claudio (nato il 14 marzo 1946)	» 50,000
18. Mainardi Domenico (nato il 29 gennaio 1947)	» 50,000
19. Formenti Angelo (nato il 1° marzo 1949)	» 50,000
20. Marini Gianfranco (nato l'8 gennaio 1951)	» 50,000
21. Gallina Guido (nato il 4 novembre 1941, coniugato, un figlio)	» 49,500
22. Sirtori Marco (nato il 12 marzo 1948, coniugato, un figlio)	» 49,500
23. Pieretti Piero	» 49,500
24. Cantoni Franco Enzo (nato il 1° gennaio 1926, coniugato, tre figli)	» 49,000
25. Cappellini Lamberto (nato il 14 settembre 1947, coniugato)	» 49,000
26. Guizzardi Franco (nato il 29 dicembre 1948, coniugato)	» 49,000
27. Cassi Paolo	» 48,858
28. Cerini Luigi (nato il 13 febbraio 1945, coniugato, un figlio)	» 48,000
29. Marelli Giuseppe (nato l'11 febbraio 1947, coniugato)	» 48,000
30. Trucco Aldo (nato l'8 febbraio 1949, coniugato)	» 48,000
31. Zurla Lodovico (nato il 24 novembre 1951)	» 48,000
32. Carazzina Marco	» 47,500
33. Pinza Danilo (nato il 31 dicembre 1945, coniugato, un figlio)	» 47,000
34. Granada Giuseppe (nato il 22 febbraio 1948, coniugato, un figlio)	» 47,000
35. Benatti Carlo (nato il 14 agosto 1946)	» 47,000
36. Moretti Remo (nato il 14 giugno 1948)	» 47,000
37. Rizzolo Pietro (nato l'8 agosto 1949)	punti 47,000
38. Ricci Bruno (nato il 23 maggio 1944, coniugato, un figlio)	» 46,500
39. Realini Antonio (nato il 24 agosto 1948)	» 46,500
40. Maccapani Mauro (nato il 16 giugno 1949)	» 46,500
41. Garanzini Angelo (nato il 2 febbraio 1943, coniugato)	» 46,000
42. Morandi Fiorenzo (nato il 3 febbraio 1949, coniugato)	» 46,000
43. Consoli Costantino (nato il 18 giugno 1947)	» 46,000
44. Bottoli Ernestino (nato il 9 aprile 1950)	» 46,000
45. Amaranto Carlo	» 45,000
46. Bonardi Angelo (nato il 21 luglio 1949, coniugato)	» 44,000
47. Ghilardi Antonio (nato il 14 agosto 1945)	» 44,000
48. Testanera Giovanni (nato il 5 giugno 1946)	» 44,000
49. Ticozzelli Francesco (nato l'8 luglio 1949)	» 44,000
50. Mangiagalli Sandro (nato il 7 giugno 1950)	» 44,000
51. Ferrari Flavio (nato il 12 settembre 1951, coniugato, un figlio)	» 43,000
52. Marconi Mario (nato il 21 aprile 1949)	» 43,000
53. Benedetti Domenico (nato il 27 aprile 1950)	» 43,000
54. Ferrari Attilio (nato il 27 settembre 1946, coniugato, un figlio)	» 42,000
55. Bolsi Daniele (nato il 12 settembre 1949)	» 42,000
56. Ferrazzi Luciano (nato il 13 dicembre 1950)	» 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano, dei comuni interessati.

Milano, addì 19 giugno 1978

p. *Il presidente*: PROVERBIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 12/Sanità/Vet. MI in data 19 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 in data 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Monfrini Eugenio: consorzio veterinario tra i comuni di Gorgonzola - Basiano - Bellinzago Lombardo - Cambiago - Gessate Masate - Pessano con Bornago;

Falsina Giovanni: consorzio veterinario tra i comuni di Cassano d'Adda - Inzago - Vaprio d'Adda.

I presidenti dei consorzi veterinari di Gorgonzola e di Cassano d'Adda sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 giugno 1978

p. *Il presidente*: PROVERBIO

(6504)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 486 dell'11 gennaio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità, con foglio n. 613/7028 del 25 luglio 1978 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 134 del 17 maggio 1978;

Visto il decreto n. 2409 in data 4 agosto 1978, con il quale il medico provinciale di Reggio Emilia ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Martilli prof. Marcello, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Componenti:

Maggi prof. Emilio, docente di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Parma;

Ballarini prof. Giovanni, docente di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Parma;

Sbizzera dott. Ferdinando, funzionario veterinario della regione Emilia-Romagna;

Cigarini dott. Pietro, veterinario condotto di Cavriago.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede a Reggio Emilia ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Reggio Emilia, addì 7 agosto 1978

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(6841)

PIO ISTITUTO ELIOMARINO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Anzio (Roma).

(3066/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di primario della divisione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(3025/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3026/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo presso l'ospedale di Lanusei;

un posto di primario radiologo presso l'ospedale di Olbia;

un posto di primario radiologo presso l'ospedale di S. Gavino;

un posto di primario radiologo presso l'ospedale di Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3027/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(3040/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(3030/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(3031/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(3028/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(3029/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(3032/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di farmacista-direttore della farmacia esterna « S. Rocco » di Fusignano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(3033/S)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(3021/S)

OSPEDALE DI S. AGATA DI MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata di Militello (Messina).

(3024/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. **19.**

Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la formazione e lo sviluppo delle forme associate - Modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente art. 2 sono determinati nel modo seguente:

a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 % sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei seguenti comuni del basso ferrarese: Berra, Mesola, Goro, Comacchio, Ostellato, Codigoro, Lagosanto;

b) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% sull'intera spesa riconosciuta ammissibile, nelle restanti zone del territorio regionale.

In alternativa in conto capitale possono essere concesse le seguenti provvidenze:

c) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima dell'8 % sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto *a*);

d) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7 % sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per:

a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri da realizzarsi nell'Appennino emiliano-romagnolo, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè per trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri.

Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato;

b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva, salvo quanto specificato nel successivo capo), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi di lusso.

Sono considerate opere di miglioramento anche gli interventi che aumentano la capacità ricettiva del singolo esercizio fino al massimo di trentacinque camere;

c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati;

d) costruzione, ampliamento e ammodernamento di campings e villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326;

e) realizzazione o miglioramento di impianti destinati ad uso pubblico atti a migliorare l'offerta turistica;

f) riattamento, risanamento, conservazione e ampliamento di fabbricati rurali da destinare ad attività agroturistiche. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina i requisiti, le condizioni e le zone di localizzazione per l'ammissibilità a contributo ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« Gli interventi finanziari di cui al precedente art. 4 a favore di operatori privati sono così determinati:

a) contributi costanti annui ventennali nella misura massima dell'8 % sul 75 % della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui al punto *a*) del precedente art. 4.

Qualora si tratti di ampliamento di esercizi esistenti, l'importo del contributo può essere commisurato all'intera spesa ammissibile.

L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore a quello del mutuo concesso e non superiore, in ogni caso, a L. 500.000.000;

b) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 7% sull'intera spesa ritenuta ammissibile per le iniziative indicate ai punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 4.

L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a L. 300.000.000;

c) contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile a contributo e su un importo massimo di spesa di L. 20.000.000 per gli interventi di cui al punto *f*) del precedente art. 4;

d) in alternativa ai contributi costanti annui di cui al punto *b*) del presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 35% della spesa riconosciuta ammissibile.

L'importo ammissibile a contributo non potrà essere superiore a L. 70.000.000.

Qualora le iniziative indicate all'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), siano realizzate nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo indicate nella legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto *a*) dell'art. 3 della presente legge, i contributi costanti annui previsti al punto *b*) del presente articolo possono essere elevati fino all'8 % e i contributi in conto capitale previsti al punto *d*), possono essere elevati fino al 40 % ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« A favore degli operatori privati, per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 ed in alternativa alle provvidenze previste nel precedente articolo, possono essere concessi contributi in conto interessi, su prestiti cambiari con ammortamento fino a cinque anni, nella misura massima dell'11% per interventi da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati all'art. 3, e del 9,50% per interventi da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.

L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore all'intera spesa ammissibile e, in ogni caso, non superiore a L. 200.000.000 ».

Art. 5.

Gli articoli 8, 10, 13 e 14 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, sono soppressi.

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« La giunta regionale, sulla base di piani formulati dai comitati comprensoriali con il concorso delle comunità montane, propone al consiglio regionale la ripartizione territoriale e

settoriale delle somme stanziate nel bilancio poliennale con criteri di concentrazione e non diffusivi sul territorio, nonchè la determinazione dei criteri di priorità.

Qualora i comitati comprensoriali non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta della Regione a trasmettere i piani, il consiglio regionale provvederà ugualmente alla ripartizione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo.

In ogni caso, la ripartizione territoriale e settoriale dovrà complessivamente realizzare una riserva del 50% delle somme stanziate nel bilancio poliennale per gli interventi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei seguenti comuni del basso ferrarese: Berra, Mesola, Goro, Comacchio, Ostellato, Codigoro, Lagosanto.

Il consiglio regionale può tuttavia ridurre la riserva di cui al comma precedente qualora, dall'andamento delle domande presentate, sia prevedibile una utilizzazione incompleta dell'intero finanziamento riservato.

La giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione degli stanziamenti annuali entro i limiti indicati dal consiglio regionale e alla revisione semestrale, con eventuali modificazioni, in relazione all'andamento delle domande presentate».

Art. 7.

L'art. 11 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

«Le domande di contributo da parte dei privati e degli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma (esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), devono essere presentate ai sindaco del comune ove vengono realizzate le iniziative.

Il sindaco del comune, sentita una apposita commissione consiliare integrata da rappresentanti delle organizzazioni del settore, provvede a trasmettere alla Regione e al comitato comprensoriale, entro quaranta giorni dalla loro presentazione, le domande con il parere sulla loro ammissibilità a contributo, sulla validità economico-turistica delle iniziative e sulla loro conformità agli strumenti urbanistici adottati.

Il consiglio comunale determina la composizione della commissione di cui al comma precedente e le modalità per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Il sindaco, prima di esprimere il parere sulla validità economico-turistica delle domande, deve trasmetterle al comitato esecutivo dell'ente provinciale per il turismo, il quale può esprimersi nel termine di quindici giorni.

Scaduto il termine dei quaranta giorni, le domande vanno comunque trasmesse alla Regione e al comitato comprensoriale, il cui ufficio di presidenza può esprimere alla Regione nel termine di quindici giorni parere di conformità delle domande stesse ai piani di cui al precedente art. 9.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da un piano economico-finanziario se si tratta di opere; da un preventivo di spesa e da una relazione descrittiva, se si tratta di mobili, attrezzature e arredi.

Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo o il prestito, nel caso di contributi in conto interessi.

Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite dovrà essere allegato anche il certificato della cancelleria del tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente.

Qualora trattisi di una società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.

Il presidente della giunta regionale potrà inoltre richiedere in sede di istruttoria della pratica, altri documenti che siano ritenuti necessari ai fini della concessione dei contributi».

Art. 8.

L'art. 12 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

«Le domande degli enti di cui al primo comma dell'art. 2 e degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sono presentate al sindaco del comune in cui vengono realizzate le iniziative, il quale provvede a trasmetterle al presidente della Regione e al comitato comprensoriale nei termini e con le modalità indicate nel precedente articolo.

Le domande dei comuni interessati vanno trasmesse direttamente al presidente della Regione e al comitato comprensoriale.

Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto esecutivo e del piano finanziario».

Art. 9.

L'art. 15 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

«I contributi sono concessi per opere ed impianti iniziati dopo il 1° gennaio 1978 e per forniture eseguite dopo tale data.

I contributi possono essere concessi anche per opere od impianti iniziati o per forniture eseguite prima di tale data ma dopo il 1° gennaio 1974 a condizione che gli interessati abbiano già presentato domanda di contributi negli anni 1975, 1976, 1977, nei termini previsti dagli enti delegati.

La spesa per l'acquisto del terreno per le opere ed impianti ammessi a contributo verrà determinata in conformità all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

Art. 10.

L'art. 16 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

«La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede bimestralmente all'esame delle domande pervenute alla Regione.

Provvede altresì,

a) per gli enti locali e loro consorzi, per le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e per gli enti provinciali per il turismo: alla approvazione di progetti di intervento e alla concessione dei contributi.

b) per gli altri enti e per i privati: alla concessione provvisoria dei contributi.

Nei provvedimenti di concessione, da adottarsi sulla base dei criteri di priorità e tenuto conto della ripartizione territoriale e settoriale dei fondi, approvati dal consiglio regionale, dovrà essere indicato il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata o la fornitura eseguita.

Prima del provvedimento di concessione definitiva, in concomitanza con la liquidazione del contributo, i privati e gli enti di cui al punto *b*) devono trasmettere anche la documentazione definitiva ritenuta necessaria».

Art. 11.

L'art. 17 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

«I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'art. 5, lettera *c*) e agli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento definitivo di concessione e di liquidazione della spesa, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o dell'avvenuta fornitura od acquisto.

Possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento vistati dai comuni in cui viene realizzata l'iniziativa.

I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi sui quali la erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità:

a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.

I contributi in conto interessi a favore degli operatori privati e a favore degli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione previo accertamento della realizzazione delle opere o dell'avvenuta fornitura o acquisto.

Qualora l'istituto bancario al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corri-

spondera il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario.

Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario.

Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente art. 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo.

Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, sarà provveduto alla revoca della concessione e al recupero dei contributi eventualmente erogati.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in sede di liquidazione, in misura proporzionale.

Qualora invece l'onere sia superiore in dipendenza di aumento dei costi unitari, il contributo potrà essere integrato in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti ».

Art. 12.

L'art. 19 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:

« La concessione dei contributi può essere revocata:

a) quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini fissati dal provvedimento di concessione o non venga realizzata in conformità alla documentazione presentata, salvo il caso che la variazione non sia stata preventivamente autorizzata, o non venga presentata la documentazione richiesta;

b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 13.

Agli interventi finanziari a favore di operatori privati, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono riservate sugli stanziamenti poliennali quote non inferiori al 30 % per i contributi in conto capitale e non inferiori al 50 % per i contributi in conto ammortamento mutui.

In mancanza di domande d'importo adeguato all'assorbimento delle quote fissate nel precedente comma, i finanziamenti vengono trasferiti a favore delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Per il quadriennio 1978-81, per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, come modificata dalla presente, a favore di enti locali territoriali e dei loro consorzi i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 90 % e i contributi in conto ammortamento mutui fino al 9 %.

Le amministrazioni provinciali e il comitato circondariale di Rimini provvedono alla definizione delle pratiche relative agli interventi finanziati negli esercizi 1975, 1976, 1977 sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo la facoltà per essi di elevare l'entità dei contributi a favore degli enti locali territoriali e dei loro consorzi fino al limite indicato nel comma precedente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ad essi attribuite.

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1979 a favore di operatori privati delle zone dell'Appennino indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 della legge 14 marzo 1975, n. 16, contributi per l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento e miglioramento delle attività in atto.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi in conto capitale in misura non superiore ad un terzo della comprovata spesa di acquisto e, comunque, per un importo massimo di L. 5.000.000.

In alternativa può essere richiesto il contributo in conto interessi previsto dall'art. 4, primo comma, della presente legge e per un mutuo non superiore a L. 15.000.000.

Gli immobili acquistati col contributo regionale non possono essere venduti prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo.

NORMA FINANZIARIA

Art. 16.

Per l'attuazione della presente legge è disposta, per il quadriennio 1978-81, la seguente autorizzazione complessiva di spesa:

a) contributi in capitale ai sensi degli articoli 3, lettere *a)*, *b)*, e 5, lettere *c)*, *d)*: L. 14.600.000.000, di cui L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978, già autorizzati dall'art. 13 della legge regionale: « Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della regione Emilia-Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità del piano pluriennale 1978-81, a norma dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 », approvato contemporaneamente alla legge di approvazione del bilancio 1978, e già iscritti in bilancio sul cap. 25640;

b) contributi in conto ammortamento di mutui ai sensi degli articoli 3, lettere *c)*, *d)*, e 5, lettere *a)*, *b)*:

esercizio 1979: limite d'impegno L. 1.000.000.000;
esercizio 1980: limite d'impegno » 1.500.000.000;
esercizio 1981: limite d'impegno » 1.500.000.000.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la utilizzazione delle risorse finanziarie individuate dal bilancio pluriennale 1978-81 approvato contestualmente al bilancio annuale per l'esercizio 1978, nelle apposite voci di spesa previste nel programma 01 Turismo ed industria alberghiera settore 04 sezione 3ª attività produttive, la cui copertura è garantita anno per anno nel contesto del bilancio pluriennale medesimo, dalle entrate proprie della Regione e mediante il ricorso al credito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 giugno 1978

TURCI

(6053)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c.m. 411100782410)